



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

E facciamo questa amnistia!

di Tommaso Servetto

Punto prioritario del Governo è la riforma della giustizia, unita ad un programma per diminuire la popolazione carceraria.

Non vorrei essere una Cassandra, ma lo stesso punto primario era già dei Governi Prodi, Berlusconi, Monti e Letta e non ha portato loro molto bene.

L'attuale Governo, per cercare di ridurre la popolazione penitenziaria, evitando, così, le reprimende Europee, sta facendo scempio del principio della certezza della pena e frantumando la regola della custodia cautelare.

Va bene che il nostro Presidente del Consiglio si è guadagnato i galloni predicando la rottamazione, ma la Giustizia aveva (ed ha) bisogno di un vigorosa "aggiustazione", perché la rottamazione se l'è procurata da sola.

L'unica cosa che sembra preoccupare i nostri politici è la prescrizione. Riformiamo la giustizia

eliminando la prescrizione del reato. Ah! Questo sì che contribuirà alla velocizzazione dei processi! I Tribunali, sapendo che non c'è più termine di prescrizione, si concentreranno sulla definizione veloce dei processi? O forse i processi saranno spalmati nel tempo in modo da regolamentare gli ingressi in carcere in base alla possibile accoglienza!

Quest'ultima non sarebbe neanche un'idea sbagliata, perché, così, vedremo i pensionati andare a scontare la pena per reati commessi quand'erano adolescenti e non avranno più paura di perdere il posto di lavoro.

Ma, al di là della troppo facile ironia, se provassimo a proporre l'antico istituto dell'amnistia?

Mai v'è stato un Governo di sinistra, ma in realtà ambidestro, così forte da poter sostenere un provvedimento forse impopolare, ma oggi di

una utilità senza pari.

I Tribunali sono traboccanti di processi, le Corti di Appello sono allo stremo, la popolazione carceraria supera ogni limite di tollerabilità e l'Europa continua a bacchettarci sulla durata del processo e sulle condizioni di vita dei cittadini detenuti.

Le recenti leggi, finalizzate a limitare il numero dei detenuti, sono dei veri e propri ratto, che dimostrano la propria fragilità, sottolineando la veridicità dell'antico brocardo veneziano "el tacon xe peso del buso".

È stata prevista la liberazione anticipata (non per tutti) a 75 giorni per semestre, si è elevato il limite dell'affidamento in prova a 4 anni, è stata limitata la custodia cautelare, con un limite di 3 anni, non in base ad una regola oggettiva, ma in considerazione di una prognosi del Giudice, che dovrà prevedere quale pena sarà irrogata da un

ANNO IV

N. 4 - SETTEMBRE 2014

In questo numero

■ Penale

- Diritto Penale Tributario **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2**
- Giudice del patteggiamento **Pagina 3**
- Circolazione stradale **Pagina 3**

■ Civile

- Amministratore di Condominio **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

suo collega quando giuricherà.

Si sta sbriciolando il principio della certezza della pena, incidendo particolarmente sulla tutela della collettività e generando un diffuso senso di impunità.

Non vale la pena, allora, di affrontare l'impopolarità dell'amnistia (in fondo l'ultima è del 1990 e potremmo celebrare il venticinquennale!), liberando gli armadi dei Tribunali e delle Corti d'Appello di una enorme quantità di fascicoli giacenti per

fatti vecchi e veniali, per, poi, porre mano seriamente ad una concreta depenalizzazione, che preveda, per esempio, l'estinzione del reato con il risarcimento del danno materiale e morale alle persone offese?

Non ritengo che, a proclamare un'amnistia, ci sia da vergognarsi, dato che il mio saggio nonno mi insegnava che: "A l'è mej ven-e ross na volta che smort tante" (E' meglio arrossire una volta che impallidire molte volte).

Avvocati.... attaccatevi al tram!

di Paolo Pavarini

E' lecito per un avvocato farsi pubblicità utilizzando gli appositi spazi sugli autobus e sui mezzi pubblici in genere.

Lo ha detto il CNF nel parere 26 marzo 2014, n. 12 (rel. Picchioni), di recentissima pubblicazione, rispondendo ad un quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine di Ancona così formulato: "Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all'albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato "progetto mobilità garantita", concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale".

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, né la nuova legge professionale né il codice deontologico vietano tale comportamento ed anzi si ricorda che la L.247/12 "ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel

modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l'art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione. Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10".

Si sottolinea, inoltre, che tali limiti "...attengono, in particolare: a) all'oggetto dell'informazione, che deve limitarsi all'oggetto dell'attività professionale, alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale, all'organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell'informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2)".

Quindi, conclude il parere, "...l'indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente

contenuto lecito dell'informativa mentre l'utilizzazione di uno spazio "pubblicitario" sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva.

Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l'autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie".

Facile immaginare come il tenore di questa pronuncia che apre alla prospettiva di trovare sui mezzi pubblici, accanto alle immagini di pizzerie e cosmetici, loghi e indicazioni di studi legali, dia luogo ai commenti più disparati. dal più tradizionale "mala tempora currunt" all'elogio del "coraggio" e della "fermezza" del CNF.

Chi scrive si astiene dal prendere posizione sul tema. Di certo tale "...apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione..." non è utile ad indurre il cittadino medio a distinguere l'avvocato da un qualsiasi operatore economico.

Non è reato l'omesso versamento delle ritenute

di Tommaso Servetto

Trib. Asti, sez. penale,
sent. 27/06/2014
Trib. Bari, sez. penale,
sent. 16/07/2014

In base al D.Lgs. 463/1983 art. 2, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali è sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,91. Peraltro il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Con la legge delega n. 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati depenalizzandoli. Tra le fattispecie penali da depenalizzare l'art. 2 comma 2° lett. c) della legge delega ha previsto la **trasformazione in illecito amministrativo (anche) del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui** (preservando, comunque, la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere amministrativamente se provvede al versamento entro il termine di tre mesi).

I decreti attuativi devono essere emanati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (17/5/2014), ma, nelle more, alcuni Tribunali, sulla scorta di ragionamenti giuridici diversi, hanno sostanzialmente già applicato la depenalizzazione in merito a tale reato. Precisamente:

1) **Tribunale di Bari (sentenza del 16 luglio 2014)** - il Giudice, applicando il generale principio del "favor rei" e l'art. 2 C.P., ha assolto un datore di lavoro per un importo inferiore al limite dei 10.000 euro, sottolineando la "chiara ed inequivocabile volontà del Legislatore di depenalizzare la fattispecie, sia pure in assenza dell'atto dell'Esecutivo per il perfezionamento della direttiva".

2) **Tribunale di Asti (sentenza 27 giugno 2014)** - il Giudice ha ritenuto che il fatto ascritto all'imputato -omesso versamento delle ritenute previdenziali- non costituisca più reato in ragione di una lettura critica e congiunta del recente intervento della Corte Costituzionale e della suddetta legge delega. Infatti con la pronuncia n. 139 del 19 maggio 2014, la Consulta ha ribadito che, ai fini della responsabilità penale per tale reato, è assolutamente imprescindibile individuare, nella condotta tipica, **una concreta ed effettiva offensività**; conseguentemente, le condotte prive di portata concretamente lesiva non produrranno effetti penalmente rilevanti pur se astrattamente tipiche.

Ciò premesso il Giudicante, considerata l'attuale inesistenza, nell'ordinamento giuridico positivo, di un parametro sufficientemente oggettivo di offensività per tale reato, e richiamata la sentenza 224/1990 della Corte Costituzionale (a mente della quale "la legge delega [...] non si limita a disciplinare i rapporti 'interni' tra Parlamento e Governo, ma

costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche"), conclude affermando che "il contenuto di delega della L. 67/2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 D.L. 463/83, possiede tuttavia, con certezza, l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi".

La Consulta, con la sentenza 139/2014, ha ribadito che il giudice del merito è legittimato ad effettuare una valutazione, in termini di offensività, delle condotte costitutive di reato. Pertanto, il fatto che l'organo legislativo abbia stabilito, con termini non equivoci, che l'omesso versamento inferiore a 10.000 euro per ogni periodo di imposta non possa considerarsi offensivo di interessi penalisticamente tutelati, offre finalmente al Giudice il parametro numerico per ritenere quale sia il c.d. margine di offensività.

Alla luce di ciò, il Giudice ha assolto "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per legge intendendosi, nel solco della giurisprudenza CEDU, la combinazione ermeneutica del *decimus* di un organo superiore e della Corte Costituzionale e di una volontà popolare espressa e inequivoca".

I due presidenti emeriti della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti e Cesare Mirabelli, hanno avuto modo di commentare positivamente le suddette sentenze. Il primo, in particolare, afferma: "La

Massime di Tributario

CONFISCA: LA DELEGA SUL CONTO CORRENTE EQUIVALE A DISPONIBILITÀ

Cass. Pen., Sez. III Pen., 23/09/2014 n. 38694

La Suprema Corte ha ritenuto che nel concetto di "disponibilità del bene" necessario per sottoporlo a sequestro preventivo ai fini della confisca, rientri la delega ad operare sul conto corrente intestato ad un terzo. La Corte ha precisato che **è confiscabile l'intero importo del conto corrente del terzo soggetto, se la delega non prevede limitazioni** cioè se il delegato è autorizzato ad operare incondizionatamente. Ciò che conta, secondo la Corte, non è la titolarità del denaro ma il *potere di utilizzo di fatto*.

Al di là del rigoroso e preoccupante indirizzo fornito da questa sentenza (si pensi al soggetto che possiede la delega sul conto corrente dell'anziano genitore per mera opportunità), è consigliabile puntualizzare il contenuto ed i limiti della delega, conferita ad un terzo, ad operare sul conto corrente.

PATTEGGIAMENTO: L'ACCORDO SULLA CONFISCA E' SOLO ORIENTATIVO PER IL GIUDICE

Cass. Pen., Sez. III Pen., 23/09/2014 n. 38694

La Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento che, in ipotesi di patteggiamento, il giudice deve obbligatoriamente adottare la confisca per equivalente nei casi in cui è prevista. La subordinazione dell'accordo sulla confisca all'intero patteggiamento deve considerarsi *tamquam non esset* rimanendo vincolante l'accordo solo sulla pena. L'accordo sulla confisca, qualora inserito nel patteggiamento, ha un mero valore di "orientamento" per il giudice che non è, ad esso, vincolato.

legge delega è già in realtà una legge, che svela la volontà del legislatore di depenalizzare il reato, ed è applicabile anche prima dei D.Lgs.", pertanto nell'invocare il principio del favor rei e l'art. 2 del Codice Penale, "giudizio di assoluzione è fondato e degno di rispetto". Per Mirabelli "è una sentenza che risponde ad una esigenza di giustizia sostanziale e di semplificazione giurisprudenziale".

La soluzione adottata dai due Giudici è comunque di pratico buon senso, infatti evita di pronunciare una sentenza di condanna che poi dovrà essere revocata ai sensi dell'art. 673 c.p.p. generando ulteriore lavoro inutile.

Buon senso per buon senso, ritengo che debbano seguire la stessa sorte delle ritenute previdenziali, tutti i reati depenalizzati dalla legge delega.

Massime Penali a cura di Roberta Maccia

ALLE SEZIONI UNITE L'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE

Cass. Pen., Sez. III,
ord. 16/07/2014 n. 31177

La terza sezione della Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, rimette alle Sezioni Unite il seguente contrasto giurisprudenziale: l'impedimento del difensore giustificato dal contemporaneo impegno professionale in altro procedimento ovvero dalla partecipazione ad una astensione collettiva dalle udienze, integra un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva oppure no?

Con la conseguenza che, qualora tali impedimenti rappresentino una impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, l'udienza non potrà essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione sarà contenuta nei limiti, previsti dall'art. 159 comma 1° n. 3 c.p., dei 60 giorni oltre alla durata dell'impedimento (e quindi, nei due suddetti casi, 60 + 1).

Invece, qualora si aderisca a quella parte di giurisprudenza di legittimità secondo cui tali impedimenti non discendono da una im-

possibilità assoluta a partecipare all'udienza (ma da una legittima scelta del difensore stesso), non si applicherebbe il limite massimo di 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione, e quindi il corso della prescrizione resterebbe sospeso per tutto il periodo del differimento.

MESSA ALLA PROVA ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Pen., Sez. IV,
ord. 11/07/2014 n. 30559

Che sorte hanno i processi per i quali è già spirato il termine, previsto a pena di decadenza dall'art. 464 bis comma 2° c.p.p., per presentare validamente istanza di sospensione del processo per Messa alla Prova?

In seno al Tribunale di Torino si sono sviluppati due diversi orientamenti. Uno, che pare essere maggioritario, basato principalmente sui profili di carattere sostanziale dell'istituto (trattandosi di estinzione del reato), secondo cui occorre interpretare estensivamente la norma ed applicarla anche ai procedimenti pendenti, per i quali il termine per la valida presentazione è già decorso. L'altro orientamento, invece, mettendo in luce la peculiare natura dell'istituto "finalizzato ad

una deflazione del contenzioso", ritiene che la corretta soluzione giuridica risieda nell'applicazione dell'istituto generale della rimesione nei termini ex art. 175 c.p.p. il cui limite di 10 giorni per presentare l'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della normativa e cioè dal 17/05/2014 (v. si Ordinanza Trib. To, Sez. V, Giudice dott. Topino, 26/06/2014).

Poste queste premesse, la Quarta Sezione della Suprema Corte è giunta al punto critico di stabilire se la nuova disciplina possa trovare applicazione anche nel processo che abbia già superato la fase processuale indicata dall'art. 464 bis comma 2° c.p.p. e precisamente anche per quelli già pendenti in appello o in Corte di Cassazione.

In assenza di disciplina transitoria ed in considerazione della delicatezza della materia e della possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, la Quarta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, inerente la **facoltà, per l'imputato, di richiedere la sospensione del processo per Messa alla Prova anche nei processi che abbiano superato il termine previsto dal legislatore per la rituale istanza.**

Incompatibilità del giudice del patteggiamento nel separato giudizio sui concorrenti

a cura di Paolo Pavarini

**Cassazione Penale,
Sez. Unite, sent.
3/09/2014 n. 36847**

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici della Corte, hanno affermato che "l'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato".

Tre gli indirizzi individuati nell'ordinanza di rimessione.

Un primo orientamento non ravvisava alcuna incompatibilità data la peculiarità della sentenza di patteggiamento che non postula una dimostrazione in positivo della responsabilità dell'imputato, "ma solo l'accertamento dell'inesistenza di cause di non punibilità" a norma dell'art. 129 c.p.p.

In altre decisioni si era assunta una posizione intermedia che "circoscrive" la valenza pregiudicante ai fini dell'incompatibilità del giudice, ai soli casi in cui, nella sentenza ex art. 444 c.p.p., si sia fatta una concreta delibazione dell'accusa concernente l'imputato rimasto estraneo alla sentenza di patteggiamento. Anche con riguardo al reato necessariamente plurisoggettivo, nessuna incompatibilità se il giudice del patteggiamento si è limitato al "controllo giuridico" della fattispecie contestata ed alla verifica dell'inesistenza di ipotesi di non punibilità astenendosi da valutazioni di merito tali da poter vulnerare la posizione del terzo.

Infine il terzo orienta-

mento che estendeva l'incompatibilità ritenuta dalla Corte Costituzionale anche al giudice del patteggiamento in quanto, in tale rito, "egli perviene comunque ad una valutazione di merito dei fatti, idonea a pregiudicare la sua imparzialità nel successivo giudizio a carico di imputati di concorso in reato necessariamente plurisoggettivo col prevenuto cui è stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p.

Le Sezioni Unite hanno fatto proprio tale ultimo indirizzo in riferimento ad un'ipotesi di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) in cui, "dovendosi necessariamente stabilire se ricorre la fattispecie minima del concorso di tre persone nel reato associativo, appare evidente che per taluno dei concorrenti non coinvolto nel patteggiamento, che dovrà essere successivamente giudicato, sussisterà un pregiudizio sia pure limitatamente alla sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 comma 1 c.p.p."

Circolazione stradale

di Alberto Pantosti Bruni

AL CICLISTA LE TUTELE DEL PEDONE

**Cass. Pen., Sez. IV pen.,
sent. 28/5/2014 n. 27608**

La Suprema Corte è intervenuta a definizione di una controversia vicenda giudiziaria in cui un ciclista ha riportato gravi lesioni, consistite in un trauma vertebrale millico, a seguito di uno scontro con un veicolo.

Segnatamente si addebitava all'automobilista la violazione dell'art. 157 Codice della Strada - che impone il divieto di sosta e fermata dei veicoli sulle banchine fuori dei centri abitati - in quanto alla guida della propria autovettura fermava il veicolo sulla banchina così da intralciare la marcia del velocipede che sopraggiungeva nel medesimo senso di marcia andando a tamponare violentemente l'auto.

L'automobilista veniva prima condannata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali colpose gravi ed in seguito assolta dal Tribunale di Ivrea

In particolare, il Giudice di II grado riteneva sì accertata la violazione della norma cautelare di cui all'art. 157, comma 3, codice della strada ma non la colpevolezza dell'imputata, in quanto, da un lato, la norma violata sarebbe volta a tutelare solo i pedoni e, dall'altro, l'automobilista non poteva prevedere il sopraggiungere di un ciclista sulla banchina.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dal ciclista, ha cassato la sentenza impugnata affermando la responsabilità dell'automobilista sia per colpa generica sia per colpa specifica, richiamando altresì l'assimilazione dei ciclisti ai pedoni, nella loro posizione di utenti deboli della strada, operata dall'art. 3, comma 53 bis, codice della strada.

Colpa generica in quanto l'automobilista posizionò il veicolo sul margine destro della strada, occupando sia la banchina laterale sia parzialmente la sede stradale, atteso che la sagoma del veicolo era di dimensioni tali da fuoriuscire necessariamente dalla banchina laterale, determinando pertanto sicuro intralcio per i veicoli in transito nel medesimo senso di marcia, così da compromettere la sicurezza degli utenti della strada.

Colpa specifica in quanto l'art. 157 codice strada non è finalizzato a tutelare unicamente i pedoni in transito sulla banchina: "...deve, infine, considerarsi che la sentenza impugnata risulta errata anche laddove ritiene che il ciclista, che transitava sulla banchina, sia a sua volta incorso nella violazione della disciplina stradale, rispetto al divieto di transito sulle banchine. L'assunto non ha pregio, posto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la banchina rientra nella struttura della strada e pur essendo destinata normalmente alla circolazione dei pedoni, tuttavia, può essere usata dai veicoli per particolari esigenze di traffico e soprattutto al fine di evitare collisioni (Cass. Sezione IV, sentenza n. 4139 del 18/03/1988, dep. 01/04/1988, rv 178046)".

La Suprema Corte, richiamando le osservazioni del Giudice di primo grado secondo cui il ciclista percorreva la banchina al fine di evitare di essere travolto dall'intenso traffico della strada provinciale percorsa, ha osservato inoltre che il sopraggiungere di ciclisti in transito nel medesimo senso di marcia sulla banchina costituisce evento naturalistico in concreto certamente prevedibile da parte del soggetto agente, visto che la stessa imputata aveva riferito di avere avvistato e superato dei ciclisti, prima di fermare improvvisamente il veicolo sul margine della sede stradale.

Stalking

LO STALKING SUPERA L'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Costituzionale,
sent. 11/06/2014
n. 172**

Prendendo in considerazione tutti gli elementi costitutivi dell'illecito di 'atti persecutori' (c.d. stalking, art. 612 bis c.p.), la Corte Costituzionale conclude per l'impossibilità di ravvisare una violazione del principio di determinatezza di cui all'art. 25 Costituzione. Invero, la condotta è determinata sulla scorta della tipizzazione propria delle fattispecie di molestia e di minaccia, ed i tre eventi lesivi previsti alternativamente dal legislatore sono determinati grazie ai processi valutativi offerti dalla pronuncia in esame.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglia
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica
Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco
Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Amministratore di condominio oggi: onore e onere

L'amministratore di condominio, alla luce della recente riforma in materia, oltre ad essere una figura professionale qualificata e soggetta ad obblighi di formazione ed aggiornamento, è oggi onerato di tutta una serie di responsabilità fra le quali merita un breve cenno quella inerente la sicurezza del condominio in ordine alla quale la legge di riforma ha inciso in maniera notevole.

L'art. 1130 n. 6 del Codice Civile prevede che l'amministratore abbia l'obbligo di curare, nel registro condominiale, ogni dato sulle condizioni di sicurezza dello stabile e cioè, in particolare, tutto ciò che attiene ai controlli, alle verifiche ed alle certificazioni delle parti comuni.

Si ritiene quindi opportuno evidenziare che, se prima della riforma del condominio la responsabilità dell'amministratore derivava dal fatto che egli era mandatario dei condomini a fronte dell'accettazione dell'incarico, oggi l'amministratore è passibile personalmente di responsabilità penale, tributaria ed urbanistica.

In tema di sicurezza egli risponde come datore di lavoro in relazione al luogo di lavoro intendendosi tale il condominio e ciò sebbene non sia personalmente titolare del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore dipendente del condominio. Si pensi al contratto di portierato, è l'assemblea condominiale che decide l'assunzione ma è l'amministratore che, in veste di mandatario stipula il contratto e provvede al pagamento delle spettanze al lavoratore subordinato.

Da tale fatto discende che l'amministratore ha l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori: in particolare egli dovrà informare in modo adeguato il lavoratore in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni affidate, alle attrezzature che dovrà utilizzare nell'espletamento delle mansioni e sulle dimensioni del condominio. La violazione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 55 del T.U. citato costituisce un'ipotesi di reato punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 800/0 a 3.000/00.

Ulteriori ipotesi di responsabilità penale dell'amministratore sono state esaminate dalla Suprema Corte di Cassazione recentemente.

In particolare si è ritenuto responsabile l'ammi-

In evidenza

GRATUITO PATROCINIO A 11.396 EURO

Con Decreto Ministeriale 1/4/2014, pubblicato in G.U. il 23/7/2014, è stato elevato il limite di reddito per poter accedere al Patrocinio a spese dello stato (c.d. **Gratuito Patrocinio**): ora potranno accedere al Gratuito Patrocinio tutto coloro che hanno un reddito imponibile (detto anche 'lordo' cioè prima delle trattenute fiscali) uguale o inferiore ad **€ 11.396,24**.

Da ricordare che occorre considerare il reddito del nucleo familiare e perciò la cifra di base andrà aumentata di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Qualora la causa in discussione veda il richiedente opposto a un familiare, si considera soltanto il reddito del richiedente (art. 76, 77 e 92 D.P.R. 115/2002).

nistratore del reato di ingiuria e diffamazione per avere inoltrato a tutti i condomini una lettera in cui venivano indicate le generalità del condomino moroso ovvero per avere esposto avvisi di mora o solleciti di pagamento negli spazi condominiali accessibili a terzi ovvero all'ingresso dello stabile.

Del pari è stata affermata la responsabilità penale dell'amministratore per violazione dell'art. 677 c.p.: tale norma sanziona il proprietario di un edificio o di una costruzione "ovvero chi per lui è obbligato alla conservazione o alla vigilanza" che "ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo".

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34147/2012 ha ritenuto penalmente responsabile l'amministratore per lesioni colpose gravi causate a un cliente della farmacia posta nello stabile condominiale dall'omesso livellamento della pavimentazione.

Appare infine opportuno un recente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l'ex amministratore può essere ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita qualora non effettui "il passaggio di consegna" al nuovo amministratore in quanto l'ingiusto profitto può consistere anche nel semplice fatto di rendere difficoltosa la continuazione dell'amministrazione successiva per mancata consegna di tutti i documenti.

Con la recentissima pronuncia 16/7/2014 n. 31192 la Corte di legittimità ha confermato la penale responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 388 c.p. II c. per avere eluso il provvedimento d'urgenza, emesso dal Giudice civile ex art. 700 c.p.c., con il quale gli veniva ordinata la consegna al nuovo amministratore dei documenti inerenti la

gestione del condominio in suo possesso.

Da ultimo appare opportuno soffermarsi brevemente sugli obblighi dell'amministratore nel caso in cui un condomino moroso venga dichiarato fallito.

La prima conseguenza che discende da tale fatto è che l'amministratore del condominio dovrà rapportarsi non più con il condomino fallito bensì con il Curatore del fallimento.

La sentenza dichiarativa di fallimento infatti produce l'effetto che il Curatore subentra al fallito nell'esercizio di tutti i diritti e doveri connessi alla proprietà dell'immobile: il Curatore dovrà essere convocato in assemblea spettando al predetto l'esercizio del diritto di voto oltreché il conseguente diritto ad impugnare le delibere assembleari.

Spetterà altresì alla curatela il pagamento della quota di spese di gestione successiva alla dichiarazione di fallimento: l'ammissione delle spese e il relativo pagamento verrà disposto dal Giudice fallimentare su richiesta del Curatore al quale l'amministratore comunicherà i riporti assembleari.

La legge 220/2012 ha precisato che sia le spese di manutenzione ordinaria sia quelle di manutenzione straordinaria nonché quelle correlate alle innovazioni devono essere ammesse in prededuzione: ciò significa che il Curatore dovrà procedere al pagamento delle stesse prima di pagare qualsiasi altro credito ammesso al fallimento seppure assistito da privilegio.

Per le spese antecedenti il fallimento è onere dell'amministratore proporre domanda di ammissione al passivo fallimentare trenta giorni prima della data di udienza fissata per l'esame del passivo avanti il Giudice del fallimento.

Massime

DIVORZIO: IL DECESSO DEL CONIUGE NON FA CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI

Cass. Civ. sez. IV, ordinanza 26 luglio 2014 n. 16951

La Corte di Cassazione, modificando il precedente orientamento, ha stabilito che, la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere in un giudizio di separazione o divorzio, per il venir meno del rapporto di coniugio ma la causa prosegue per le questioni di carattere patrimoniale. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che aveva chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti della figlia dell'ex coniuge, deceduto, in qualità di erede, per accertare il suo diritto all'assegno di divorzio, già attribuitole in via provvisoria.

SEPARAZIONE CONIUGALE: DECISIVO L'ASCOLTO DEL FIGLIO MINORENNE PER STABILIRE IL SUO COLLOCAMENTO

Tribunale di Perugia, ordinanza 19 marzo 2014

Il Tribunale di Perugia con la pronuncia suddetta ha ritenuto fondamentale ascoltare un minore nel corso di un giudizio promosso dal padre separato per chiedere la collocazione del figlio presso di lui e la modifica dell'assegno di mantenimento a suo favore. Il Tribunale ha in tal modo constatato che il padre non aveva strumentalizzato il figlio al solo fine di sottrarsi al versamento del contributo al mantenimento, ma aveva agito per assecondare una precisa richiesta del figlio. Peraltro, la decisione è stata presa dopo aver parimenti appurato che il minore, in possesso di capacità di discernimento del tutto adeguate alla sua età, trasferendo la propria dimora presso il padre, avrebbe potuto continuare a incontrare gli amici con i quali aveva frequentato la scuola dell'obbligo e la scuola di calcio e avrebbe altresì beneficiato della compagnia dei nonni durante l'assenza del padre.

MARITO MAMMONE E ANAFFETTIVO: ANNULLATO IL MATRIMONIO

Cass. Civ. sez. I, sentenza 18 settembre 2014 n. 19691

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19691/2014 ha confermato la pronuncia del Tribunale Ecclesiastico che aveva ritenuto causa di annullamento di un matrimonio il legame troppo intenso e di dipendenza del marito dalla figura materna, tale da generare problematiche sessuali e comportamenti anaffettivi verso la moglie ignara di questa "patologia" del partner. Il Tribunale ecclesiastico, esaminate le perizie disposte sui coniugi, aveva concluso che il marito, per via del particolare rapporto con la mamma, aveva sviluppato una patologia produttiva dell'incapacità ad assumere l'obbligo di quella minima integrazione psico-sessuale che il matrimonio richiede, con la conseguenza di un comportamento anaffettivo e indifferente nei confronti della moglie. La Suprema Corte ha precisato che qualora uno dei coniugi abbia determinato con la sua incapacità derivante da una patologia psichica l'invalidità del matrimonio canonico, non esistono ostacoli al riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità delle nozze emessa dal Tribunale ecclesiastico.